

**AVVISO RELATIVO ALLA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO A MEZZO DI
NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI NEL GIUDIZIO 1216/2020 PENDENTE PRESSO
IL TAR VENETO DISPOSTO CON DECRETO N. 927 DEL 28/11/2020**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sez. Prima con **decreto n. 927/2020 del 28/11/2020** ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso nell'area tematica del sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione del **ricorso** CON LE INDICAZIONI CHE QUI DI SEGUITO PEDISSEQUAMENTE SI RIPORTANO:

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sezione prima, R.G. n. **1216/2020**

2.A Nome del ricorrente:

professoressa **Mitran Flavia Ramona** nata a Craiova (Romania) il 21 agosto 1974, (CF. MTRFVR74M61Z129O), residente in Ferrara, via Quaranta Staia n. 37/A, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Paolo Picci del Foro di Ferrara (C.F. PCCPLA72P15L049Y) pec avvpaolopicci@pec.studiolegalepicci.it e Maria Giulia Bettati del Foro di Parma (C.F. BTTMGL71R64G337P) pec avvmariagiuliabettati@pec.giuffre.it

2.B Indicazione delle Amministrazioni resistenti:

Ministero dell'Istruzione in persona del Ministro p.t , **Ufficio V - Ambito Territoriale di Padova e Rovigo**, sede di Rovigo, in persona del legale rappresentante pro tempore nei confronti di Elisa Delon e Lara Pavan.

3.1 Estremi dei provvedimenti impugnati:

1) del provvedimento prot. n. prot. n. 3487 del 27 agosto 2020 nella parte in cui esclude la prof.ssa Flavia Ramona Mitran, dalla seconda fascia delle GPS classe di concorso A022 per “mancanza dei requisiti” e per la classe di concorso A023 per “no precedente inserimento in G.I.”

2) del decreto prot. n. 3627 del 3.09.2020 dell'Ufficio IX – Ambito Territoriale di Padova e Rovigo, sede di Rovigo che ha pubblicato le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Rovigo –posto comune e sostegno- del personale docente della scuola primaria, della

scuola dell'infanzia, della scuola secondaria di I° e II° grado e personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022.

4) delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Rovigo –posto comune e sostegno- del personale docente della scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuola secondaria di I° e II° grado e personale educativo valevoli per il biennio 2020/2021 e 2021/2022 pubblicate il 2 settembre 2020 ove ella non è stata inserita.

5) di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso al provvedimento sopra impugnato comunque pregiudizievole per i ricorrenti, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale.

3.2 Sunto dei motivi di gravame:

I Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 comma 6 lett. d) dell'O.M. 60 del 10 luglio 2020.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 comma 9 D.M. 270/2004

Proprio in virtù della laurea conseguita presso l'Università degli Studi di Cracovia in Romania, la signora Mitran ha potuto frequentare e concludere con profitto presso l'Università degli studi di Padova un Master di II livello in "Didattica dell'Italiano come lingua 2".

I Master di II livello hanno un carattere molto speciale poiché lo scopo che viene perseguito è quello di perfezionare un percorso di studi già specialistico (laurea di II livello).

Come specifica il Ministero dell'Istruzione nella pagina informativa in internet "Formazione post diploma",: **trattasi di "corso di 3° ciclo di perfezionamento scientifico o di alta formazione permanente e ricorrente. Per potervi accedere è requisito necessario la laurea magistrale o un titolo estero comparabile"** (sito MIUR)

Ulteriormente il decreto MIUR n. 270 del 22.10.2004 (**Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.**) all'art. 3, comma 9 afferma "restano ferme le disposizioni di cui all'art. 6 della legge n. 341 del 19.11.1990 in materia di formazione finalizzata ai servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'art. 1, comma 15 legge 14.1.1999 n. 4, le Università possono attivare disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di I e II livello".

Dal contesto normativo esposto si evince che il rilascio di un Master di II livello, presuppone l'esistenza, in al possessore, di una laurea specialistica/magistrale.

La ricorrente con la sua laurea in Filologia acquisita in Romania ha potuto partecipare e concludere positivamente un Master di II grado organizzato dall'Università di Padova.

Non si può dubitare che la stessa Università che le ha rilasciato il titolo, abbia previamente verificato (come è suo compito e dovere) che la laurea citata avesse i requisiti di una laurea specialistica.

La laurea specificata più sopra e il possesso dei titoli di cui all'art. 5 co. 1 lett. b) D.Lgs 59/2017, soddisfano integralmente i requisiti richiesti all'art. 3 comma 6 lett. b) dell'O.M. 60/2020 per l'inserimento in GPS, pertanto il provvedimento di esclusione risulta del tutto illegittimo.

II Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, contraddittorietà dell'azione amministrativa Violazione del principio del legittimo affidamento, irragionevolezza e illogicità

La ricorrente ha conseguito la laurea in Filologia presso l'Università degli studi di Cracovia (Romania)

Questo titolo le è valso in Italia, secondo l'ordinamento giuridico italiano, il diritto di ottenere nel 2007, a seguito dell'esito positivo della prova finale, un Mater universitario di II livello ex art. 3 com. 9 D.M. 270/2004 presso l'Università di Padova in "Didattica dell'italiano come lingua 2".

Tale riconoscimento presuppone che l'amministrazione abbia equiparato la sua laurea straniera ad una laurea specialistica.

L'amministrazione dunque in prima battuta ha riconosciuto alla signora Mitran la laurea specialistica consentendole di frequentare e conseguire il Mater di II livello ma, in un secondo tempo, ai fini della richiesta di inserimento nelle GPS, ha disconosciuto tale titolo.

È evidente la contraddittorietà dell'azione amministrativa. Se infatti è stato permesso alla ricorrente di conseguire un Master di II livello, è pacifico che ella sia in possesso anche della laurea specialistica.

Diversamente non si spiegherebbe la premessa.

Ma tale assunto vale anche ai fini dell'inserimento in graduatoria GPS; la laurea posseduta dall'istante se è specialistica in un caso, deve esserlo anche ai fini dei requisiti di accesso alle GPS.

Inoltre, col riconoscimento del Master di II livello, l'amministrazione ha ingenerato nella ricorrente il legittimo affidamento al riconoscimento del titolo alla bontà dell'azione amministrativa, la quale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 Cost, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buona andamento, ma anche al principio di buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia generato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento (Tar Lazio, Roma, sez. I n. 4455 del 16.5.2012).

Il dover di lealtà e correttezza della pubblica amministrazione che si sostanzia nel dover di non tradire le ragionevoli aspettative dei cittadini.

Come di esprime la costante giurisprudenza comunitaria, la situazione di vantaggio assicurata al privato da un atto specifico e concreto dell'autorità amministrativa, non può essere successivamente rimossa.

5. Indicazioni per la consultazione del processo:

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso 1216/2020 nella seconda sottosezione "*Ricerca ricorsi*", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Veneto" della sezione prima del T.A.R..

6. Indicazione decreto autorizzativo della notifica per pubblici proclami:

La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. Prima del T.A.R. Veneto con decreto presidenziale 927/2020 di cui all'allegato 1

7. Testo integrale del ricorso:

All' **allegato 2** del presente avviso vi è la copia integrale del ricorso.

Parma, Ferrara, 30 novembre 2020

firmato digitalmente

Avv. Maria Giulia Bettati